



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
85	17-08-2023

OGGETTO:	EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AE. ALBOPICTUS).
-----------------	--

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL SINDACO

VISTA la proposta del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL - Igiene Pubblica e Nutrizione; prot .2023/0247309/GEN/000DPREVIPNMAS del 17.08.2023, acquista al protocollo dell'Ente con n. 35416 del 17.08.2023.

CONSIDERATO che in data 17.08.2023 è stato notificato un caso confermato di febbre Dengue, malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre e di fastidioso sviluppo sintomatologico, individuato in Loc. Ronchi – Via Arezzo.

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre.

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirus.

CONSIDERATO al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata.

VISTE le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirus" con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali.

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirus che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione in un'area definita ed individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

RILEVATO che l'area di intervento comprende Via Arezzo – Loc. Ronchi entro un raggio di 100 m dall'abitazione dove è stato individuato il caso di febbre Dengue , come indicato nella planimetria allegata, dove sono presenti aree pubbliche stradali e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.).

CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta).

RILEVATA la necessità di collaborazioni da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.).

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata.

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833.

VISTA l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VISTA l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

1. la disinfestazione dell'area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private.
2. la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area segnalata.
3. che il presente provvedimento è valido dall'inizio del trattamento 17.08.2023 fino alla conclusione 20.08.2023; in caso di variazioni climatiche (es. pioggia) i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile.
4. i trattamenti saranno effettuati nelle date di cui al punto 3 indicativamente dalle ore 22.00 alle ore 24.00

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:

1. permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

Precauzioni da adottare durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di

ricambio d'aria;

- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. In seguito al trattamento si raccomanda di:

Precauzioni da adottare in seguito al trattamento:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Toscana Nord-Ovest, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Al Comando Polizia Municipale di assistere gli operatori della disinfestazione di ASMIU nelle procedure di accesso alle proprietà private.

Al Servizio Ambiente di coordinare le operazioni che saranno condotte da ASMIU incaricata .

Di trasmettere per quanto di competenza il presente atto ad ASMIU incaricata della disinfestazione, al Comando di Polizia Municipale e al Dipartimento di Prevenzione ASL Toscana Nord Ovest.

Per eventuali informazioni è possibile telefonare al Comando della Polizia Municipale 058543560 (oppure Ufficio Ambiente), al n. 0585490383

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa